



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **5 aprile** alle ore **16.05**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0022077 del 31.03.2016 e integrato con nota prot. n. 0022222 del 01.04.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.35), dott.ssa Alessandra De Marco, dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 105/16
COUV. J1.4



- 5 APR. 2016

SCARL TELMA-SAPIENZA – MODIFICA STATUTO

Si rammenta che l'Università, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 16.6.2009 e del 28.7.2009, ha approvato la costituzione della Scarl Telma-Sapienza al fine di promuovere e garantire un'efficace gestione economica e operativa all'Università Telematica Unitelma Sapienza (ai sensi del DM 17.4.2003).

La Società si è costituita in data 15.2.2010, giusto atto Notaio Milone rep. 62911 racc. 14572, con l'iniziale partecipazione di Sapienza e dell'Associazione Formez PA e, contestualmente, sono stati sottoscritti i relativi patti parasociali tra i due Soci fondatori. Successivamente si sono aggiunte Poste Italiane SpA (che ha a sua volta sottoscritto patti parasociali scaduti nel 2014 e non rinnovati), Unipa E-Learning, IAL Nazionale Srl Impresa Sociale e l'Accademia Nazionale di Medicina, per un capitale sociale così costituito:

Formez PA	€ 510.000	31 %
Sapienza	€ 510.000	31 %
Poste Italiane Spa	€ 490.000	30 %
Unipa E-learning (Consorzio misto)	€ 100.000	6 %
IAL Nazionale Srl	€ 25.000	1,5 %
Accademia Nazionale di Medicina	€ 12.500	0,5 %
Capitale sociale totale	€ 1.647.500	

Con particolare riguardo al capitale sociale, all'art. 11 dello Statuto della Scarl è riportato:

[...] Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso, di cui il 25,5% del socio Sapienza ed il 25,5% del socio Formez PA.

Formez PA e Sapienza possedevano rispettivamente il 31%, per un totale di circa il 62% del capitale.

Con nota del 18.9.2015 Formez PA ha comunicato il formale recesso dalla Scarl ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello statuto sociale (*"Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al CdA con lettera raccomandata con preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso del socio ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione scritta all'organo amministrativo; da tale momento le quote riferibili al socio receduto, in pendenza della loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci"*).

Con successiva nota del 5.10.2015 (pervenuta il giorno 8.10.2015), il Presidente della Scarl, Prof. Francesco Avallone, ha comunicato a Sapienza l'avvenuto recesso ed i correlati risvolti finanziari, chiedendo nel contempo,

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Gabriella Luccarini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Area Supporto alla Ricerca
Il Capo del Settore Convegni
Dott. Mario Barabbi



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabina Vinciguerra

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio ASUR
Il Capo del Servizio
Massimo Barofelli

nel termine di quindici giorni, di voler manifestare l'eventuale interesse a sottoscrivere parte della quota FormezPA.

Il Consiglio di Amministrazione di Sapienza, pertanto, nella prima seduta utile del 27.10.2015, con deliberazione n. 332/15 ha espresso interesse a sottoscrivere quota parte dell'aumento di capitale conferendo al contempo mandato all'Amministrazione di avviare l'iter procedurale necessario alle modifiche statutarie, dei patti parasociali e dello stanziamento della quota necessaria per mantenere la percentuale di maggioranza pubblica del capitale sociale della Scarl previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Sapienza ha espresso, quindi, formale interesse a sottoscrivere parte della quota Formez PA per un importo pari a € 356.309 dandone comunicazione alla Scarl con prot. 66794 del 19.10.2015.

La copertura di tale importo di € 356.309 è garantita dalla quota restante da svincolare nell'ambito dell'accordo di Programma con il MIUR sottoscritto il 31.12.2010 (azione C).

Nel contempo, anche il socio Unipa E-learning ha espresso disponibilità alla sottoscrizione della quota parte restante dei € 510.000, pari a € 153.691, previa delibera del proprio CdA.

Si coglie l'occasione per rappresentare le caratteristiche del socio Unipa E-learning: trattasi di consorzio misto con attività esterna, partecipato dall'Università di Palermo, dall'Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati (ANFE) e dalla Clio Spa. Approfondendo l'analisi della compagine societaria della Unipa si evidenzia che la Clio Spa è una società di telecomunicazioni avente sede a Lecce con un asset patrimoniale pari a oltre 8ML di euro, un fatturato di oltre 4ML di Euro, 52 dipendenti e con partecipazioni in 11 enti (dati 2013).

Successivamente, con mail del 18.12 u.s., il Presidente della Telma Sapienza Scarl, prof. Francesco Avallone, ha informato il Rettore di Sapienza della comunicazione formale ricevuta da parte di Poste Italiane SpA sul recesso dalla Scarl. Con medesima mail, il Prof. Avallone, ha manifestato di ritenere opportuno non procedere all'aumento del capitale di € 490.000 (versati a suo tempo da Poste Italiane) e di procedere alla riduzione del capitale sociale della Scarl rinviando al futuro un'eventuale ricapitalizzazione della Telma Sapienza. Di ciò è stata data comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione Sapienza rispettivamente nelle sedute del 22.12.2015 e del 26.01.2016.

La nuova compagine societaria nel suo assetto attuale è, quindi, così composta:



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

Sapienza	€ 866.309	75 %
Unipa E-learning (Consorzio misto)	€ 253.691	22 %
IAL Nazionale Srl	€ 25.000	2 %
Accademia Nazionale di Medicina	€ 12.500	1 %
Capitale sociale totale	€ 1.157.500	

Durante la seduta del Consiglio di Amministrazione della Scarl, del 16.3.2016 è stata data comunicazione del recesso di Formez PA e di Poste Italiane Spa e dell'approvazione delle stime giurate delle quote di capitale da parte di Formez PA e di Poste Spa. Tali stime sono state presentate il 29.10.2015 dal perito che ha valutato la quota Formez PA in € 508.943 e la quota Poste Spa in € 488.888.

Nel contempo, lo stesso Presidente ha fornito una bozza di nuovo Statuto adeguato all'ultima compagine societaria della Scarl Telma-Sapienza.

La formalizzazione del recesso dei due soci Formez PA e Poste Italiane Spa dovrà avvenire con assemblea straordinaria alla presenza di un notaio, durante la quale verrà approvato anche il nuovo statuto societario.

Il versamento delle quota di € 356.309 che Sapienza è disposta a sottoscrivere per il mantenimento della quota di maggioranza della Scarl, andrà versato entro 90 giorni dall'Assemblea Straordinaria.

Tutto quanto sopra esposto, si rappresentano le più significative modifiche apportate allo Statuto di Telma-Sapienza rimandando, per una visione d'insieme, al prospetto sinottico vecchio-nuovo Statuto allegato quale parte integrante della presente relazione:

Art.9: relativamente al recesso, considerati anche altri statuti e, soprattutto, la normativa vigente, sono state aggiunte le responsabilità continuative per i soci recedenti;

Art. 19: è stato rielaborato accorpendovi parte dell'art. 18 che, nella precedente stesura, trattava della modifica statutaria. E' stato, pertanto, aggiunto un cappello introduttivo sull'assemblea straordinaria per rendere più chiara e fluida la lettura dei commi;

Art. 21: è stato previsto che la società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri dei quali cinque nominati da Sapienza, uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica e uno nominato dagli altri soci tra membri provenienti dal mondo politico, industriale e territoriale.

Art. 23: è stata aggiunta la clausola che prevede la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Scarl anche del Rettore e del Direttore Generale Unitelma pur senza diritto di voto.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca

Il Direttore

Dott.ssa Sabina Luccatini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising

Il Capo del Settore

Messimo Capolletti



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

Inoltre, la proposta di nuovo statuto non contiene più l'organo del Comitato Tecnico Scientifico.

Sapienza, quale socio della Scarl, deve approvare preventivamente la modifica statutaria, nonché esprimere parere favorevole circa la nuova compagine societaria, con giuste delibere dei propri OO.DD., acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nella seduta del 22.3.2016, il Senato Accademico con deliberazione n. 79/16 ha stabilito:

- di approvare, per la parte di competenza il nuovo testo dello Statuto della Scarl Telma-Sapienza con la seguente modifica:
Il comma 1, dell'art. 21 è così novellato:
"La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri dei quali tre nominati da Sapienza, uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) e uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, come da art. 15 lettera b)."
- di dare mandato al Rettore di proporre ulteriori modifiche al testo dello Statuto non sostanziali che si potrebbero rendere necessarie.

Si rappresenta a questo Consiglio che, nella riunione del 31.3.2016, l'argomento è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti Sapienza che, con verbale n. 3, ha espresso parere non ostativo all'ulteriore corso alla proposta di modifica statutaria.

Infine, si riporta la proposta di ulteriore modifica del menzionato art. 21 formulata dal Presidente di Telma-Sapienza: "La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri dei quali tre nominati da Sapienza, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica e uno nominato dagli altri soci come da art. 15 lettera b)."

Detta ultima modifica è riportata nel sinottico allegato parte integrante.

Allegati parte integrante: Statuto Scarl Telma-Sapienza;
Prospetto sinottico vecchio-nuovo statuto

Allegato in visione: deliberazione n. 332/15 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 27.10.2015;
convocazione Consiglio di Amministrazione Scarl Telma-Sapienza, seduta del 16.3.2016;
deliberazione n. 79/16 del Senato Accademico, seduta del 22.3.2016;
verbale n. 3 del Collegio dei Revisori dei Conti Sapienza, seduta del 31.3.2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Aree Supporto alla Ricerca

Il Rettore

Prof. Gianfranco Lucifora

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Programmazione e Fondi

Il Capo del Servizio

Massimo Bartoletti



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 105/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Considerata l'importanza strategica della partecipazione alla Scarl Telma-Sapienza;**
- **Considerati altresì, i recessi di FORMEZ PA e di Poste Italiane Spa da Telma-Sapienza ed il conseguente nuovo assetto societario;**
- **Valutata la necessità di apportare le opportune modifiche allo Statuto della Scarl alla luce dei sopra citati recessi;**
- **Esaminato il nuovo testo dello Statuto della Scarl Telma-Sapienza;**
- **Vista la deliberazione n. 79 del Senato Accademico, seduta del 22 marzo 2016;**
- **Considerata la modifica apportata all'art. 21 del nuovo testo statutario dal Senato Accademico nella succitata seduta;**
- **Visto il verbale n. 3 del Collegio dei Revisori dei Conti di Sapienza, seduta del 31 marzo 2016;**
- **Considerata l'ultima proposta di modifica all'art. 21 del nuovo testo statutario formulata dal Presidente della Scarl Telma-Sapienza;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di approvare, per la parte di competenza il nuovo testo dello Statuto della Scarl Telma-Sapienza**
- **di dare mandato al Rettore di proporre ulteriori modifiche al testo dello Statuto non sostanziali che si potrebbero rendere necessarie;**
- **di autorizzare il Rettore all'attivazione di tutte le procedure necessarie a formalizzare la modifica dello Statuto della Scarl Telma-Sapienza.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudior

..... O M I S S I S



Dott. LEONARDO MILONE
NOTAIO

REPERTORIO N. 63732

RACCOLTA N. 14971

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
"TELMA SAPIENZA - SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di febbraio.
11 febbraio 2011

Alle ore tredici e trenta

In Roma, in uno dei locali dell'Ufficio Rettorato dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Piazzale Aldo Moro n.5.

Innanzi a me **Dr. Leonardo Milone, notaio in Roma**, con studio in Via Giuseppe Ferrari n.35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

- il professor **Francesco AVALONE**, nato a Roma il 28 ottobre 1943, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'infrascritta Società, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

- **"TELMA SAPIENZA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n.5, capitale sociale Euro 1.510.000,00 (unmiliocinquecentodiecimila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il registro delle Imprese di Roma con codice fiscale e numero d'iscrizione 10840911001, iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM-1259285.

Detto componente, dello cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta Società, regolarmente convocata, qui riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica dell'art. 11, ultimo comma, lettera b, dello Statuto.

Testo attuale: "b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà ad incrementare il capitale sociale, salvo il disposto del precedente art. 8, comma 8."

Modifica proposta: "b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà a costituire un ricavo per la S.C. A R.L. da utilizzare nel corso dell'esercizio."

- Modifica dell'art. 12, comma 2 dello Statuto.

Testo attuale: E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita dai contribu-

Reg. a Roma
il 17-02-11
N. 5834
Serie AT

IMPRESA AUTORIZZATA
DIREZIONE REGIONALE
IL LAZIO, SEDE DI ROMA



ti aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci.

Modifica proposta: E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita da eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società che non hanno trovato utilizzazione nel corso dell'esercizio e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci.

- Proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento del capitale.

Si propone di prorogare al 15 agosto 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di terzi fissato originariamente, dall'Assemblea dei soci del 15 febbraio 2010, alla data del 15 febbraio 2011.

Ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il prof. Francesco Avallone, sopra costituito, il quale, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, rileva e fa constare:

A) che è presente l'intero capitale sociale, portato da:

- Socio UNIVERSITA' degli Studi di Roma LA SAPIENZA, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 510.000,00, in persona del Magnifico Rettore, Professor Luigi FRATI, nato a Siena il 10 aprile 1943;

- Socio «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.», più brevemente "FORMEZ PA", titolare di una quota sociale pari ad Euro 510.000,00, in persona del Presidente Carlo Flamment;

- Socio POSTE ITALIANE S.P.A., titolare di una quota sociale pari ad Euro 490.000,00, in persona di Alessandro Scicchitano per delega agli atti sociali rilasciata dall'Ing. Massimo Sarno, Amministratore Delegato;

B) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- professor Francesco Avallone, Presidente, attuale componente, il Consigliere Carlo Flamment, il Consigliere Massimo Angrisani, assenti giustificati gli altri Consiglieri;

C) che del Collegio Sindacale è presente il Dott. Filippo Barbagallo, assenti giustificati gli altri sindaci;

D) che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali tutti si dichiarano sufficientemente informati.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno e

chiama me Notaio a fungere da segretario.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale riferisce ai presenti che è opportuno apportare agli articoli 11, ultimo comma, lettera b) e 12, comma 2 dello statuto sociale le modifiche evidenziate nell'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce altresì che, il probabile ingresso di nuovi soci nella compagine, rende necessario prorogare al 15 agosto 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di terzi fissato originariamente dall'Assemblea dei soci del 15 febbraio 2010, al 15 febbraio 2011 e quindi non ancora scaduto.

Il Presidente propone altresì di introdurre alcune modifiche formali ad altri articoli dello statuto e ne illustra le motivazioni.

L'Assemblea, udita la relazione dell'Organo amministrativo, dopo esauriente discussione, con voto favorevole espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA:

1) di modificare l'articolo 11 (ultimo comma lettera b) dello statuto sociale nei seguenti termini:

" Articolo 11 (ultimo comma, lettera b)

b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà a costituire o incrementare una riserva straordinaria da utilizzare nel corso degli esercizi";

2) di modificare l'articolo 12 (comma 2) dello statuto sociale nei seguenti termini:

"Articolo 12, comma 2



E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita da eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società, contributi che potranno essere utilizzati nel corso degli esercizi, e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci."

3) di prorogare al 15 agosto 2011 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale che era stato fissato dall'Assemblea dei soci del 15 febbraio 2010 al 15 febbraio 2011;

4) di modificare l'ultimo comma dell'articolo 15 dello statuto sociale nei seguenti termini:

"Articolo 15, ultimo comma

f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget provvisorio; i soci Sapienza



e Formez PA sono esonerati sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale inizialmente sottoscritta."

5) di modificare l'ottavo comma dell'articolo 29 dello statuto sociale nei seguenti termini:

"Articolo 29, comma 8

Scambia informazioni con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale dei Conti, se nominato, nonché con gli organi di controllo previsti dal Decreto Legislativo N° 231/01 e successive modificazioni sugli assetti amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente, nei limiti della propria competenza."

6) di modificare l'articolo 31 dello statuto sociale nei seguenti termini:

"Articolo 31

Gli eventuali utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi."

7) di approvare, articolo per articolo, il testo del nuovo Statuto sociale che dovrà regolamentare la Società, che tiene conto delle modifiche apportate e che qui di seguito si riporta:

<<STATUTO DELLA

**«TELMA SAPIENZA-SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA»
DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA**

Art. 1) È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Telma-Sapienza Società consortile a Responsabilità Limitata", più brevemente "Telma-Sapienza S.c.a r.l.", nel seguito indicata come Società.

Art. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.

In particolare la società ha per oggetto:

1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning;
2. la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e gestionale, dell'Università telematica non statale "TEL.M.A.", istituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 7 maggio 2004, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, abilitata al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza;



3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale;
6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati e simili, riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;
7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;
9. di favorire, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
 - a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
 - b) la realizzazione di stages per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
 - d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;
 - f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato.



SOCI

Art. 5) I Soci Consorziati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori i Soci Consorziati che partecipano alla costituzione del Consorzio; sono ordinari i Soci Consorziati che partecipano al Consorzio successivamente.

Sono Soci fondatori:

- Università degli Studi di Roma "la Sapienza", d'ora in poi definita "Sapienza";
- Il "Formez PA".

Secondo le modalità di cui al successivo art. 8, possono essere ammessi, su domanda, quali Soci consorziati ordinari, gli enti, italiani ed esteri, pubblici e privati, interessati a favorire le iniziative oggetto del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e precisamente:

- Enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti locali e territoriali;
- Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari;
- Istituti di credito, fondazioni ed enti morali assimilati.

Art. 6) Sono soci fondatori della società i partecipanti all'atto costitutivo della società consortile.

Ai sensi dell'art. 2468, c.3 c.c., spettano ai soci Sapienza e "Formez PA" particolari diritti attribuiti ad personam, dal presente statuto e dai patti parasociali - e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione - riguardanti il recesso, le nomine degli amministratori della società e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o annuale.

Ai sensi del predetto art. 2468, c.3, c.c., è altresì attribuito dal presente Statuto al Socio POSTE ITALIANE S.P.A., sino a quando esso sia Socio, il diritto personale ed incedibile di nominare un Consigliere di amministrazione nonché il diritto personale ed incedibile - riguardante l'amministrazione della Società - di esprimere in seno al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere da esso designato, il veto sulle deliberazioni del predetto Consiglio aventi ad oggetto acquisti o spese superiori ad Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione, ad eccezione delle anticipazioni finanziarie in favore di UNITELMA.

Art. 7) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'Assemblea alla società su domanda di adesione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci - il quale ha efficacia di documentazione meramente interna - che verrà ufficialmente istituito e debitamente vidimato, nei limiti dell'art. 2470 c.c., e comporta l'accettazione del presente statuto. Nel libro soci sono indicati i seguenti dati relativi a ciascun Socio: denominazione,

sede, recapito di posta elettronica certificata e/o numero di fax, variazione di denominazione, fusioni, scissioni e trasformazioni.

Il rappresentante di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.

Art. 8) Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipazione.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea a carico dei soci diversi da Sapienza e Formez PA, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera, con funzione di istruttoria e parere, a maggioranza assoluta dei presenti e ne dà comunicazione all'Assemblea la quale, ai sensi dell'articolo precedente, delibera, con debita motivazione, l'eventuale ammissione adottata a maggioranza assoluta dei presenti; tale decisione finale viene comunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.



Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati sono le seguenti:

- a) possesso delle qualifiche soggettive di cui al precedente articolo cinque;
- b) svolgimento della propria attività istituzionale nei settori di cui all'oggetto consortile;
- c) possesso di requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- d) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

La qualità di socio si acquista ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Quando la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali incrementate del contributo di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione in favore dei Soci Fondatori, Formez PA



e Sapienza, in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società, a parità di condizioni.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi delle quote.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai Soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento, nonché le generalità del cessionario.

Qualora insorgesse controversia sulla valutazione delle partecipazioni oggetto di cessione, o qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Qualora nessun Socio Fondatore eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di godimento sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Assemblea dei Soci.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Assemblea - opportunamente e tempestivamente informata dall'Organo Amministrativo - dovrà deliberare circa il gradimento del cessionario, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti i $\frac{2}{3}$ (due terzi) del capitale sociale, detratta la partecipazione del cedente; tale deliberazione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata all'organo amministrativo che provvederà tempestivamente ad informare il Socio alienante all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Qualora entro il predetto termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al Socio alienante alcuna comunicazione in meri-

to, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire liberamente la sua partecipazione.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- a) che svolgano la propria attività nei settori di cui all'oggetto consortile;
- b) che abbiano i requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- c) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale ovvero, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri Soci.

Il trasferimento delle quote ha effetto verso la società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi di legge.

L'alienante rimane obbligato solidamente con l'acquirente per un periodo di tre anni dal trasferimento, ai sensi dell'art. 2472 c.c..

Art. 9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso del Socio ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; da tale momento le quote riferibili al Socio receduto, in pendenza della loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei Soci.



La qualità di socio si perde:

- a) per esclusione;
- b) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora, per qualsivoglia motivo, venga meno la partecipazione di Sapienza, la società si assume l'obbligo di procedere alla modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa la denominazione "Sapienza".

Art. 10) Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un socio può essere escluso dalla società consortile per giusta causa.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.



Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato; dalla detta data decorrono i termini previsti per l'impugnazione di cui all'art.2388, c.4 c.c..

In pendenza della liquidazione della partecipazione sociale riferibile al socio escluso, la stessa non è computata ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee dei soci.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

CAPITALE SOCIALE

Art. 11) Il capitale sociale è stabilito in euro 1.510.000,00 (unmiliocinquecentodiecimila/00).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso, di cui il 25,5% del socio Sapienza ed il 25,5% del socio Formez PA.

Al momento della costituzione della Scarl non potranno entrare a far parte della società altri soci fondatori di carattere universitario diversi da Sapienza.

Ad esclusione dei soci fondatori Sapienza e Formez PA gli altri soci:

- a) non potranno partecipare con quote superiori a quelle detenute dai soci fondatori;
- b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà a costituire o incrementare una riserva straordinaria da utilizzare nel corso degli esercizi.

Art. 12) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni

sociali. Tale riserva sarà costituita da eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società, contributi che potranno essere utilizzati nel corso degli esercizi, e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'Assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento, qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

Art. 13) Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui deliberati dall'Assemblea e corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza e Formez PA. Detti contributi potranno essere deliberati solo se l'ultimo bilancio regolarmente approvato, relativo all'esercizio precedente, non evidenzia perdite oltre il terzo, posto che detti contributi periodici possono essere richiesti e destinati esclusivamente per l'implementazione dell'attività sociale e non per la copertura di perdite. Il contributo periodico richiesto a ciascun Socio tenuto al detto versamento non potrà comunque essere superiore al terzo del valore nominale della partecipazione sociale detenuta;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14) Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio Sindacale;
- e) Comitato tecnico scientifico.

ASSEMBLEA

Art. 15) L'Assemblea è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori - nel rispetto dei diritti particolari riservati ai Soci Fondatori dal presente Statuto - e determinare gli eventuali compensi;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determinarne i compensi;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget provvisorio; i soci Sapienza e Formez PA sono esonerati sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale inizialmente sottoscritta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- c) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.


L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei Soci rappresentanti la



maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 19) Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss del presente statuto sociale.

Art. 20) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel Registro Imprese competente, alla data fissata per la riunione, e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto (contributo di ammissione) ed agli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti i soci diversi da Sapienza e Formez PA, ai sensi dell'art.13 (eventuali contributi periodici).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a nove membri. La nomina degli amministratori è riservata in parti uguali ai soci Formez PA e Sapienza, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:

- a) numero di consiglieri uguale a 6 (sei): due nominati da Sapienza e due da Formez PA, uno da POSTE ITALIANE S.P.A.;
 - b) numero di consiglieri uguale a sette (7): due da Sapienza, due da Formez PA e uno di comune accordo tra i due soci suddetti, uno da POSTE ITALIANE S.P.A.;
 - c) numero dei consiglieri uguale a otto (8): due nominati da Sapienza, due da Formez PA, uno di comune accordo, uno da POSTE ITALIANE S.P.A.;
 - d) numero di consiglieri uguale a nove (9): tre nominati da Sapienza e tre da Formez PA, uno da POSTE ITALIANE S.P.A..
- La rimanente quota di consiglieri nei singoli casi previsti è eletta dall'Assemblea.

All'atto della nomina l'Assemblea nomina il Presidente, coerentemente con la designazione effettuata dal Rettore di Sapienza, tra i consiglieri nominati da quest'ultima; l'Assemblea propone altresì la nomina del o dei Vicepresidenti la cui nomina è comunque di libera ed esclusiva spettanza del Consiglio stesso.

I Consiglieri di amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali.

Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto pre-

visto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomina a favore di Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A. e sono rieleggibili.

Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la sostituzione dei Consiglieri nominati da Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A. si applica il diritto di riserva di nomina previsto dal presente articolo in favore dei menzionati soci.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione degli amministratori nominati dai soci Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A., se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese.

In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

Art. 22) Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si estende anche ai Consiglieri nominati da Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A., in qualsiasi momento essi siano stati nominati.


Per la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione si applica quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto, ivi compresa la riserva di nomina a favore dei soci Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A., se la sostituzione riguarda i Consiglieri da essi nominati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla prima Assemblea utile convocata.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, a norma dell'art. 21 del presente statuto, elegge fra i suoi membri un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento; non si considera assenza od impedimento la circostanza che il Presidente non possa essere presente nel luogo in cui si terrà la riunione potendosi procedere per teleconferenza o videoconferenza.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio



ONE

Sindacale.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, di uno dei Vice Presidenti o, in casi di impedimento oggettivo di questi, o del consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzata anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, telefax o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al docu-

mento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con le limitazioni di cui al successivo comma di questo articolo, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Sulle decisioni di acquisto e/o spesa superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) il Consiglio di Amministrazione delibera necessariamente con il voto favorevole del Consigliere di Amministrazione designato da POSTE ITALIANE S.P.A.; da detta limitazione sono escluse le anticipazioni finanziarie in favore di UNITELMA. La competenza su tali delibere è da intendersi esclusiva e non delegabile.

Art. 27) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al o ai Vice Presidente nei limiti dei poteri gestori conferiti.

ILONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELEGA IL PRESIDENTE
ALLA GESTIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DELLA
SOCIETÀ PER
LA DURATA DEL 1987

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) La società è controllata da un Collegio Sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che nomini un revisore legale dei conti o una società di revisione, esercita la revisione legale dei conti.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 29) La società consortile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti dei soci, diretto dal Presidente, in funzione di Direttore Scientifico, scelto tra i docenti della Sapienza, indicato dal Rettore della stessa e nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà una composizione a maggioranza Sapienza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati, facoltativamente, dai soci della società consortile in ragione di uno per ciascun socio diverso da Sapienza. La Sapienza si riserva il diritto di nominare in seno al Comitato Scientifico un numero di membri tali da garantire ad essa, sempre e comunque, la maggioranza assoluta.

La nomina, la revoca e la sostituzione di ciascun componente potrà avvenire mediante comunicazione scritta per raccomandata, telegramma, telefax od e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce i programmi delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca della società e supporta il Direttore Scientifico - Presidente nella conduzione delle attività specifiche della società stessa.

Inoltre il Comitato Tecnico Scientifico assiste il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del medesimo, fornendo pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, senza che in alcun modo possano essere considerati atti di gestione.

Può proporre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure ritenute più idonee per l'attuazione del programma scientifico, senza potere di vincolare gli stessi.

Scambia informazioni con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale dei Conti, se nominato, nonché con gli organi di controllo previsti dal Decreto Legislativo N° 231/01 e successive modificazioni sugli assetti amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente, nei limiti della propria competenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza esterna.

L'assemblea dei soci determina gli eventuali compensi da corrispondere ai membri del Comitato Tecnico Scientifico.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 31) Gli eventuali utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure di sponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.


SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo previsto da legge lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede



la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

REGOLAMENTO

Art. 34) L'Assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società consortili.

Proclamati i risultati, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore quindici.

Il comparente mi consegna il testo del nuovo Statuto adottato in virtù delle presenti deliberazioni, che io Notaio allego al presente atto sotto la **lettera "A"**, per essere depositato nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 C.c.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il comparente, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su undici fogli per quarantuno intere pagine e quanto fin qui della quarantaduesima, io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore quindici

F.TO FRANCESCO AVALLONE

F.TO LEONARDO MILONE NOTAIO

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA NUOVO STATUTO
<p>DENOMINAZIONE OGGETTO SOCIALE SEDE DURATA</p> <p>Art. 1) È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "TelmaSapienza Società consortile a Responsabilità Limitata", più brevemente "TelmaSapienza S.c.a r.l.", nel seguito indicata come Società.</p> <p>Art. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.</p> <p>In particolare la società ha per oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning; 2. la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e gestionale, dell'Università telematica non statale "TEL.M.A.", istituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 7 maggio 2004, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, abilitata al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza; 3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative; 4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri; 5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale; 6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati e simili, riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale; 	<p>DENOMINAZIONE OGGETTO SOCIALE SEDE DURATA</p> <p>Art. 1) È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "TelmaSapienza Società consortile a Responsabilità Limitata", più brevemente "TelmaSapienza S.c.a.r.l.", nel seguito indicata come Società.</p> <p>Art. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori interessati.</p> <p>In particolare la società ha per oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning; 2. la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e gestionale, dell'Università telematica non statale "TEL.M.A.", istituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 7 maggio 2004, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, abilitata al rilascio di titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509 al termine di corsi di studio a distanza; 3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle nuove tecnologie educative; 4. la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e programmazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri; 5. la realizzazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale; 6. la partecipazione a programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ricerca, istituti privati e simili, riguardanti i settori dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, dell'aggiornamento professionale;

7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;
9. di favorire, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
- a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
 - b) la realizzazione di stages per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
 - d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;
 - f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato.

SOCI

7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari;
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo tradizionale e multimediale;
9. di favorire, la collaborazione fra industria e l'università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
- a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali);
 - b) la realizzazione di stages per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
 - c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
 - d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - e) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;
 - f) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamento commerciale.

La società potrà altresì compiere nel rispetto delle disposizioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci previa approvazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato.

SOCI

Art. 5) I Soci Consorziati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori i Soci Consorziati che partecipano alla costituzione del Consorzio; sono ordinari i Soci Consorziati che partecipano al Consorzio successivamente.

Sono Soci fondatori:

- Università degli Studi di Roma "la Sapienza", d'ora in poi definita "Sapienza";
- Il "Formez PA".

Secondo le modalità di cui al successivo art. 8, possono essere ammessi, su domanda, quali Soci consorziati ordinari, gli enti, italiani ed esteri, pubblici e privati, interessati a favorire le iniziative oggetto del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e precisamente:

Enti di ricerca pubblici e privati;

Enti locali e territoriali;

Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari;

Istituti di credito, fondazioni ed enti morali assimilati.

Art. 6) Sono soci fondatori della società i partecipanti all'atto costitutivo della società consortile.

Ai sensi dell'art. 2468, c.3 c.c., spettano ai soci Sapienza e "Formez PA" particolari diritti attribuiti ad personam, dal presente statuto e dai patti parasociali e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione riguardanti il recesso, le nomine degli amministratori della società e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o annuale.

Ai sensi del predetto art. 2468, c.3, c.c., è altresì attribuito dal presente Statuto al Socio POSTE ITALIANE S.P.A., sino a quando esso sia Socio, il diritto personale ed inalienabile di nominare un Consigliere di amministrazione nonché il diritto personale ed inalienabile riguardante l'amministrazione della Società di esprimere in seno al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere da esso designato, il veto sulle deliberazioni del predetto Consiglio aventi ad oggetto acquisti o spese superiori ad Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione, ad

Art. 5) I Soci Consorziati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori i Soci Consorziati che partecipano alla costituzione del Consorzio; sono ordinari i Soci Consorziati che partecipano al Consorzio successivamente.

E' socio fondatore:

Università degli Studi di Roma "la Sapienza", d'ora in poi definita "Sapienza".

Secondo le modalità di cui al successivo art. 8, possono essere ammessi, su domanda, quali Soci consorziati ordinari, gli enti, italiani ed esteri, pubblici e privati, interessati a favorire le iniziative oggetto del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e precisamente:

Enti di ricerca pubblici e privati;

Enti locali e territoriali;

Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associate, interessate e qualificate per il raggiungimento degli scopi societari;

Istituti di credito, fondazioni ed enti morali assimilati.

Art. 6) Al socio fondatore Sapienza, ai sensi dell'art. 2468, c.3 c.c., spettano particolari diritti attribuiti ad personam, dal presente statuto e quindi intrasferibili in caso di alienazione della partecipazione riguardanti il recesso, le nomine degli amministratori della società e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o annuale.

eccezione delle anticipazioni finanziarie in favore di UNITELMA.

Art. 7) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'Assemblea alla società su domanda di adesione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci il quale ha efficacia di documentazione meramente interna che verrà ufficialmente istituito e debitamente vidimato, nei limiti dell'art.2470 c.c., e comporta l'accettazione del presente statuto. Nel libro soci sono indicati i seguenti dati relativi a ciascun Socio: denominazione, sede, recapito di posta elettronica certificata e/o numero di fax, variazione di denominazione, fusioni, scissioni e trasformazioni.

Il rappresentante di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.

Art. 8) Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipazione.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea a carico dei soci diversi da Sapienza e Formez PA, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera, con funzione di istruttoria e parere, a maggioranza assoluta dei presenti e ne dà comunicazione all'Assemblea la quale, ai sensi dell'articolo precedente, delibera, con debita motivazione, l'eventuale ammissione adottata a maggioranza assoluta dei presenti; tale decisione finale viene

Art. 7) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi dall'Assemblea alla società su domanda di adesione da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci il quale ha efficacia di documentazione meramente interna che verrà ufficialmente istituito e debitamente vidimato, nei limiti dell'art.2470 c.c., e comporta l'accettazione del presente statuto. Nel libro soci sono indicati i seguenti dati relativi a ciascun Socio: denominazione, sede, recapito di posta elettronica certificata e/o numero di fax, variazione di denominazione, fusioni, scissioni e trasformazioni.

Il rappresentante di ciascun socio, fondatore e ordinario, partecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.

Art. 8) Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipazione.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi deliberati dall'Assemblea a carico dei soci diversi da Sapienza, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda di ammissione di nuovo socio il Consiglio di Amministrazione delibera, con funzione di istruttoria e parere, a maggioranza assoluta dei presenti e ne dà comunicazione all'Assemblea la quale, ai sensi dell'articolo precedente, delibera, con debita motivazione, l'eventuale ammissione adottata a maggioranza assoluta dei presenti; tale decisione finale viene

comunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati sono le seguenti:

- a) possesso delle qualifiche soggettive di cui al precedente articolo cinque;
- b) svolgimento della propria attività istituzionale nei settori di cui all'oggetto consortile;
- c) possesso di requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- d) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

La qualità di socio si acquista ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali incrementate del contributo di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione in favore dei Soci Fondatori, Formez PA e Sapienza, in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società, a parità di condizioni.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi delle quote.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai Soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento, nonché le generalità del cessionario.

Qualora insorgesse controversia sulla valutazione delle partecipazioni oggetto di cessione, o qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

comunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati sono le seguenti:

- a) possesso delle qualifiche soggettive di cui al precedente articolo cinque;
- b) svolgimento della propria attività istituzionale nei settori di cui all'oggetto consortile;
- c) possesso di requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- d) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

La qualità di socio si acquista ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando la domanda di ammissione è accolta il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assemblea a versare le quote sociali incrementate del contributo di ammissione nella misura determinata da parte dell'Assemblea in relazione al patrimonio della società.

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione in favore del Socio fondatore e degli altri soci in misura proporzionale al capitale già sottoscritto.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi delle quote.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai Soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento, nonché le generalità del cessionario.

Qualora insorgesse controversia sulla valutazione delle partecipazioni oggetto di cessione, o qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Qualora nessun Socio Fondatore eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di godimento sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Assemblea dei Soci.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Assemblea opportunamente e tempestivamente informata dall'Organo Amministrativo dovrà deliberare circa il gradimento del cessionario, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, detratta la partecipazione del cedente; tale deliberazione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata all'organo amministrativo che provvederà tempestivamente ad informare il Socio alienante all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Qualora entro il predetto termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al Socio alienante alcuna comunicazione in merito, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire liberamente la sua partecipazione.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- a) che svolgano la propria attività nei settori di cui all'oggetto consortile;
- b) che abbiano i requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- c) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di

Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Assemblea opportunamente e tempestivamente informata dall'Organo Amministrativo dovrà deliberare circa il gradimento del cessionario, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, detratta la partecipazione del cedente; tale deliberazione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata all'organo amministrativo che provvederà tempestivamente ad informare il Socio alienante all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Qualora entro il predetto termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, non pervenga al Socio alienante alcuna comunicazione in merito, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire liberamente la sua partecipazione.

Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti:

- a) che svolgano la propria attività nei settori di cui all'oggetto consortile;
- b) che abbiano i requisiti professionali coerenti con lo scopo consortile e l'attività economica in concreto svolta dal Consorzio;
- c) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di

concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale ovvero, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri Soci.

Il trasferimento delle quote ha effetto verso la società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi di legge.

L'alienante rimane obbligato solidamente con l'acquirente per un periodo di tre anni dal trasferimento, ai sensi dell'art. 2472 c.c.

Art. 9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso del Socio ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; da tale momento le quote riferibili al Socio receduto, in pendenza della loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei Soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per esclusione;
- b) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora, per qualsivoglia motivo, venga meno la partecipazione di Sapienza, la società si assume l'obbligo di procedere alla modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa la denominazione "Sapienza".

Art. 10) Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un socio può essere escluso dalla società consortile per giusta causa.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal

concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale ovvero, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri Soci.

Il trasferimento delle quote ha effetto verso la società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi di legge.

L'alienante rimane obbligato solidamente con l'acquirente per un periodo di tre anni dal trasferimento, ai sensi dell'art. 2472 c.c.

Art. 9) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di ricezione.

Il recesso del Socio ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; da tale momento le quote riferibili al Socio receduto, in pendenza della loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei Soci.

Il socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

La qualità di socio si perde:

- a) per esclusione;
- b) per tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora, per qualsivoglia motivo, venga meno la partecipazione di Sapienza, la società si assume l'obbligo di procedere alla modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa la denominazione "Sapienza".

Art. 10) Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un socio può essere escluso dalla società consortile per giusta causa.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze

presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato; dalla detta data decorrono i termini previsti per l'impugnazione di cui all'art. 2388, c.4 c.c.

In pendenza della liquidazione della partecipazione sociale riferibile al socio escluso, la stessa non è computata ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee dei soci.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

CAPITALE SOCIALE

Art. 11) Il capitale sociale è stabilito in euro 1.510.000,00 (unmiliocinquecentodiecimila/00).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso, di cui il 25,5% del socio Sapienza ed il 25,5% del socio Formez PA.

Al momento della costituzione della Scarl non potranno entrare a far parte della società altri soci fondatori di carattere universitario diversi da Sapienza.

delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato; dalla detta data decorrono i termini previsti per l'impugnazione di cui all'art. 2388, c.4 c.c.

In pendenza della liquidazione della partecipazione sociale riferibile al socio escluso, la stessa non è computata ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee dei soci.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni.

CAPITALE SOCIALE

Art. 11) Il capitale sociale è stabilito in euro **1.167.500**

(unmilionecentosessantasettemilacinquecento).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso.

Al momento della costituzione della Scarl non potranno entrare a far parte della società altri soci fondatori di carattere universitario diversi da Sapienza.

Ad esclusione dei soci fondatori Sapienza e Formez PA gli altri soci:

- a) non potranno partecipare con quote superiori a quelle detenute dai soci fondatori;
- b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà a costituire o incrementare una riserva straordinaria da utilizzare nel corso degli esercizi.

Art. 12) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita da eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società, contributi che potranno essere utilizzati nel corso degli esercizi, e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'Assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento,

Ad esclusione del socio fondatore Sapienza gli altri soci:

- a) non potranno partecipare con quote superiori a quelle detenute dai soci fondatori;
- b) al momento dell'ingresso verseranno oltre alla quota di sottoscrizione un ulteriore pari contributo, determinato dall'Assemblea, che andrà a costituire o incrementare una riserva straordinaria da utilizzare nel corso degli esercizi secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale conferito dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

E' obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio della società consortile, una "Riserva straordinaria" da iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società, da destinarsi in via prioritaria a garantire le obbligazioni sociali. Tale riserva sarà costituita da eventuali contributi aggiuntivi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella società, contributi che potranno essere utilizzati nel corso degli esercizi, e da una percentuale prestabilita dell'eventuale eccedenza di gestione rilevata a consuntivo dell'esercizio finanziario e determinata in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea dei soci.

Tuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e tassativi casi:

- 1) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a ciò il Consiglio di Amministrazione;
- 2) direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di riduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge stabilisca la competenza dell'Assemblea;
- 3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'eventuale azzeramento, per qualsiasi motivo, della riserva suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà essere ricostituita obbligatoriamente in sede di destinazione degli utili al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo all'azzeramento,

qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

Art. 13) Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui deliberati dall'Assemblea e corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza e Formez PA. Detti contributi potranno essere deliberati solo se l'ultimo bilancio regolarmente approvato, relativo all'esercizio precedente, non evidenzia perdite oltre il terzo, posto che detti contributi periodici possono essere richiesti e destinati esclusivamente per l'implementazione dell'attività sociale e non per la copertura di perdite. Il contributo periodico richiesto a ciascun Socio tenuto al detto versamento non potrà comunque essere superiore al terzo del valore nominale della partecipazione sociale detenuta;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14) Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio Sindacale;
- e) Comitato tecnico scientifico.

ASSEMBLEA

Art. 15) L'Assemblea è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

qualora ne residuino dopo la destinazione ai sensi di legge.

Art. 13) Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui deliberati dall'Assemblea e corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza. Detti contributi potranno essere deliberati solo se l'ultimo bilancio regolarmente approvato, relativo all'esercizio precedente, non evidenzia perdite oltre il terzo del capitale sociale, posto che detti contributi periodici possono essere richiesti e destinati esclusivamente per l'implementazione dell'attività sociale e non per la copertura di perdite. Il contributo periodico richiesto a ciascun Socio tenuto al detto versamento non potrà comunque essere superiore al terzo del valore nominale della partecipazione sociale detenuta;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 14) Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Collegio Sindacale;

ASSEMBLEA

Art. 15) L'Assemblea è composta da tutti i membri consorziati, in qualità di soci fondatori e soci ordinari.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento della società e agli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori – nel rispetto dei diritti particolari riservati ai Soci Fondatori dal presente Statuto e determinare gli eventuali compensi;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determinarne i compensi;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget provvisorio; i soci Sapienza e Formez PA sono esonerati sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale inizialmente sottoscritta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori – nel rispetto dei diritti particolari riservati al Socio fondatore dal presente Statuto e determinare gli eventuali compensi;
- c) nominare, nei casi previsti dalla legge, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determinarne i compensi;
- d) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- e) deliberare in seduta straordinaria eventuali modifiche dello statuto.

f) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget provvisorio; i soci il socio Sapienza è esonerato sempre e comunque da qualsivoglia ulteriore contribuzione aggiuntiva, sia essa straordinaria o periodica, rispetto alla quota di capitale sociale sottoscritta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresa la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

c) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di

c) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via posta elettronica con firma digitale ovvero via PEC, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di

approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei Soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 19) Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss del presente statuto sociale.

Art. 20) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel Registro Imprese competente, alla data fissata per la riunione, e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto (contributo di ammissione) ed agli eventuali ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti i soci

approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Art. 19) L'assemblea straordinaria è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta straordinaria, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole dei Soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, in seduta straordinaria, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss del presente statuto sociale.

Art. 20) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel Registro Imprese competente, alla data fissata per la riunione, e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto (contributo di ammissione) ed agli eventuali ulteriori contributi

diversi da Sapienza e Formez PA, ai sensi dell'art.13 (eventuali contributi periodici).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a nove membri. La nomina degli amministratori è riservata in parti uguali ai soci Formez PA e Sapienza, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:

a) numero di consiglieri uguale a 6 (sei): due nominati da Sapienza e due da Formez PA, uno da POSTE ITALIANE S.P.A.;

b) numero di consiglieri uguale a sette (7): due da Sapienza, due da Formez PA e uno di comune accordo tra i due soci suddetti, uno da POSTE ITALIANE S.P.A.;

c) numero dei consiglieri uguale a otto (8): due nominati da Sapienza, due da Formez PA, uno di comune accordo, uno da POSTE ITALIANE S.P.A.;

d) numero di consiglieri uguale a nove (9): tre nominati da Sapienza e tre da Formez PA, uno da POSTE ITALIANE S.P.A..

La rimanente quota di consiglieri nei singoli casi previsti è eletta dall'Assemblea.

All'atto della nomina l'Assemblea nomina il Presidente, coerentemente con la designazione effettuata dal Rettore di Sapienza, tra i consiglieri nominati da quest'ultima; l'Assemblea propone altresì la nomina del o dei Vicepresidenti la cui nomina è comunque di libera ed esclusiva spettanza del Consiglio stesso.

I Consiglieri di amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali.

Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto previsto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomina a favore di Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A. e sono rieleggibili.

Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la

deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti i soci diversi da Sapienza, ai sensi dell'art.13 (eventuali contributi periodici).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri dei quali cinque nominati da Sapienza, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica e uno nominato dagli altri soci tra membri provenienti dal mondo politico, industriale e territoriale, come da art. 15 lettera b).

All'atto della nomina l'Assemblea nomina il Presidente, coerentemente con la designazione effettuata dal Rettore di Sapienza, tra i consiglieri nominati da quest'ultima.

I Consiglieri di amministrazione, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica sino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto previsto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomina a favore di Sapienza e sono rieleggibili.

Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per quanto concerne l'eventuale sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la sostituzione dei Consiglieri nominati da Sapienza, si applica il diritto di riserva di

sostituzione dei Consiglieri nominati da Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A. si applica il diritto di riserva di nomina previsto dal presente articolo in favore dei menzionati soci.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione degli amministratori nominati dai soci Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A., se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese. In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

Art. 22) Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine. Tale decadenza si estende anche ai Consiglieri nominati da Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A., in qualsiasi momento essi siano stati nominati.

Per la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione si applica quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto, ivi compresa la riserva di nomina a favore dei soci Sapienza, Formez PA e POSTE ITALIANE S.P.A., se la sostituzione riguarda i Consiglieri da essi nominati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla prima Assemblea utile convocata.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, a norma dell'art. 21 del presente statuto, elegge fra i suoi membri

nomina previsto dal presente articolo in favore del menzionato socio.

In parziale deroga alla disciplina di cui al presente articolo, la sostituzione degli amministratori nominati dal socio Sapienza, se non contestuale al rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da inviare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni trenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese.

In mancanza di formale delibera in senso contrario al momento della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali a maggioranza semplice, con facoltà di procedere alle forme alternative di deliberazione previste dalla legge.

Art. 22) Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Tale decadenza si estende anche ai Consiglieri nominati da Sapienza, in qualsiasi momento essi siano stati nominati.

Per la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione si applica quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto, ivi compresa la riserva di nomina a favore dei soci Sapienza, se la sostituzione riguarda i Consiglieri da essi nominati.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un numero di consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio provvederà senza indugio a cooptare i consiglieri uscenti.

Tale nomina sarà soggetta a ratifica alla prima Assemblea utile convocata.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, a norma dell'art. 21 del presente statuto, elegge fra i suoi membri un Presidente, cui spetta la

un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento; non si considera assenza od impedimento la circostanza che il Presidente non possa essere presente nel luogo in cui si terrà la riunione potendosi procedere per teleconferenza o videoconferenza.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio Sindacale.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, di uno dei Vice Presidenti o, in casi di impedimento oggettivo di questi, o del consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telefax o email contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o email da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

rappresentanza legale ed ogni più ampio potere di gestione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio Sindacale. Partecipano, altresì, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto, il Rettore e il Direttore generale dell'Università Unitelma Sapienza.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, su convocazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in caso di impedimento oggettivo di questo, dal consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da non meno di due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, PEC o email contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della data della riunione stessa; ed in caso di urgenza con telegramma, PEC o email da spedire un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo, se il Collegio Sindacale esista.

Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data notizia, contestualmente alla convocazione, a ciascun socio, per l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479 c.c., con le medesime modalità previste per la convocazione degli amministratori. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza) che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo

Salve specifiche disposizioni di legge e salvo specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzato anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, telefax o email, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni

collegiale, avanzato anche da un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione da inviarsi a tutti i consiglieri, sindaci e al revisore, se nominati, con telegramma, PEC o email, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulle decisioni da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede della società, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni o i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della

relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con le limitazioni di cui al successivo comma di questo articolo, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Sulle decisioni di acquisto e/o spesa superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) il Consiglio di Amministrazione delibera necessariamente con il voto favorevole del Consigliere di Amministrazione designato da POSTE ITALIANE S.P.A.; da detta limitazione sono escluse le anticipazioni finanziarie in favore di UNITELMA. La competenza su tali delibere è da intendersi esclusiva e non delegabile.

Art. 27) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al o ai Vice Presidente nei limiti dei poteri gestori conferiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) La società è controllata da un Collegio Sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che nomini un revisore legale dei conti o una società di revisione, esercita la revisione legale dei conti.

consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con le limitazioni di cui al successivo comma di questo articolo, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Art. 27) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia esso civile, penale od amministrativo, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) La società è controllata da un Collegio Sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Inoltre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che nomini un revisore legale dei conti o una società di revisione, esercita la revisione legale dei conti.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 29) La società consortile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti dei soci, diretto dal Presidente, in funzione di Direttore Scientifico, scelto tra i docenti della Sapienza, indicato dal Rettore della stessa e nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà una composizione a maggioranza Sapienza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati, facoltativamente, dai soci della società consortile in ragione di uno per ciascun socio diverso da Sapienza. La Sapienza si riserva il diritto di nominare in seno al Comitato Scientifico un numero di membri tali da garantire ad essa, sempre e comunque, la maggioranza assoluta.

La nomina, la revoca e la sostituzione di ciascun componente potrà avvenire mediante comunicazione scritta per raccomandata, telegramma, telefax od email, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici a condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione ed il loro voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce i programmi delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca della società e supporta il Direttore Scientifico – Presidente nella conduzione delle attività specifiche della società stessa.

Inoltre il Comitato Tecnico Scientifico assiste il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del medesimo, fornendo pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, senza che in alcun modo possano essere considerati atti di gestione.

Può proporre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure ritenute più idonee per l'attuazione del programma scientifico, senza potere di vincolare gli stessi.

Scambia informazioni con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale dei Conti, se nominato, nonché con gli organi di controllo previsti dal Decreto Legislativo N° 231/01 e successive modificazioni sugli assetti amministrativo, organizzativo e contabile dell'ente, nei limiti della propria competenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza esterna.

L'assemblea dei soci determina gli eventuali compensi da corrispondere ai membri del Comitato Tecnico Scientifico.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 31) Gli eventuali utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo previsto da legge lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 29) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio come per legge.

Art. 31) Gli eventuali utili netti, dopo prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati alla riserva straordinaria di cui all'art. 12, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto od in parte, ai successivi esercizi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo previsto da legge lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita

dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

REGOLAMENTO

Art. 34) L'Assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

dall'art. 18, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

REGOLAMENTO

Art. 34) L'Assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società consortili.

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società consortili.